



REGOLAMENTO

AUTORIZZAZIONE VOLI DI LINEA EXTRA-UE, SORVOLI E SCALI TECNICI

Edizione n° 1, Revisione n° // del 05/02/2026

[illegible]

SOMMARIO

Premessa	4
Art. 1 <i>Finalità e oggetto</i>	5
Art. 2 <i>Ambito di efficacia</i>	5
Art. 3 <i>Definizioni normative</i>	5
Art. 4 <i>Condizioni generali</i>	7
Art. 5 <i>Autorizzazioni per voli di linea su rotte extra UE</i>	7
Art. 6 <i>Vettori di parte italiana</i>	8
Art. 7 <i>Vettori di paesi terzi</i>	9
Art. 8 <i>Accreditamento dei vettori non appartenenti all'Unione europea</i>	9
Art. 9 <i>Voli operati con aeromobili in noleggio</i>	11
Art. 10 <i>Modifiche al programma autorizzato</i>	11
Art. 11 <i>Sorvoli e scali tecnici</i>	12
Art. 12 <i>Controlli</i>	13
Art. 13 <i>Disposizioni sanzionatorie</i>	13
Art. 14 <i>Disposizioni abrogative</i>	13
Art. 15 <i>Entrata in vigore e decorrenza di efficacia</i>	13

Premessa

La disciplina dei servizi aerei di linea trova il proprio fondamento nell'art. 6 della Convenzione di Chicago del 1944: "No scheduled international air service may be operated over or into the territory of a contracting State, except with the special permission or other authorization of that State, and in accordance with the terms of such permission or authorization".

In tale ambito, il Codice della navigazione, disciplina l'ordinamento dei servizi aerei al Titolo VI del Libro I della Parte II, dedicando gli artt. 781-784-785-786-788-794 ai servizi aerei di linea su rotte intracomunitarie da parte dei vettori dell'Unione Europea, ai servizi aerei di linea su rotte extra-UE da parte dei vettori UE ed extra-UE e ai sorvoli.

Mentre i primi, svolgendosi all'interno del territorio dell'Unione Europea, risultano ormai liberalizzati e consentiti a tutti i vettori muniti di licenza di esercizio comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008, per i servizi aerei extra-comunitari gli artt. 784 e 785 prevedono che, ferme restando le competenze dell'Unione europea in materia di stipula di convenzioni internazionali per lo scambio dei diritti di traffico, i servizi di linea siano disciplinati da accordi internazionali stipulati tra gli Stati dagli stessi collegati, secondo i contenuti in essi definiti e nel rispetto di un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione di Chicago.

Quest'ultima inoltre sancisce, all'art. 5, la libertà di sorvolo e di scalo a fini non commerciali (c.d. scalo tecnico) in favore degli aeromobili degli Stati contraenti, mentre l'Accordo sul Transito (Air Transit Agreement, stipulato contestualmente alla Convenzione di Chicago, nel 1944), riconosce le due sopracitate libertà (c.d. tecniche) su base multilaterale per i servizi aerei internazionali regolari (scheduled air services).

Ciò premesso, fermo restando quanto previsto dai vigenti accordi internazionali in materia, il presente regolamento recepisce la normativa intervenuta, tenendo conto dell'esperienza maturata nell'applicazione delle norme del Codice della navigazione nonché delle procedure di competenza EASA, previste dal regolamento (UE) n. 452/2014, in caso di operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio dell'Unione Europea.

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per i voli di linea svolti a titolo oneroso su rotte extra UE, da e per il territorio nazionale, dalle compagnie aeree nazionali, dell'Unione Europea o paesi equiparati e di paesi terzi.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre l'attività di sorvolo e scalo tecnico sul territorio nazionale da parte di vettori non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 2

Ambito di efficacia

1. Il presente regolamento si applica a tutti i vettori dell'Unione Europea (inclusi i vettori nazionali), o ad essi equiparati in base agli accordi vigenti, e ai vettori di paesi non appartenenti all'Unione Europea che esercitano a titolo oneroso attività di trasporto aereo di linea su rotte extra-UE da e per il territorio nazionale, nonché ai vettori di paesi non appartenenti all'Unione Europea che effettuano il sorvolo o lo scalo tecnico sul territorio nazionale.
2. Il presente regolamento non si applica ai vettori nazionali e dell'Unione Europea che effettuano servizi aerei di linea su rotte intracomunitarie.

Art. 3

Definizioni normative

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) "Accordi aerei": gli accordi globali vigenti tra UE e Stati extra-UE e gli accordi bilaterali vigenti tra l'Italia e Stati extra-UE stipulati per la disciplina dei servizi di trasporto aereo;
 - b) "Accordo di code sharing": accordo di collaborazione commerciale tra vettori aerei con cui un vettore (operating carrier) si obbliga ad effettuare, su una o più rotte determinate, i servizi di trasporto commercializzati anche da un altro o più vettori (marketing carrier), con la condivisione dei rispettivi codici di volo che identificano i vettori in collaborazione commerciale;

- c) “Contratto di wet-lease (noleggio aeromobile con equipaggio)”: contratto tra vettori aerei in virtù del quale l’impiego dell’aeromobile avviene in accordo alle specifiche del Certificato di Operatore Aereo (COA) del noleggiante (lessor);
- d) “Contratto di wet lease ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance)”: contratto di wet lease comprendente tutte le prestazioni accessorie quali assicurazione, equipaggio e manutenzione;
- e) “Designazione”: atto con il quale lo Stato titolare dei diritti di traffico, in base ad un accordo aereo, comunica alle Autorità della controparte i vettori aerei individuati per lo svolgimento dei servizi aerei di linea su rotte extra UE;
- f) “Libertà dell’aria”: insieme di diritti negoziati tra gli Stati che regolano il traffico aereo internazionale.
- g) “Merci pericolose”: articoli o sostanze che possono rappresentare un rischio per la salute, la sicurezza, i beni o l’ambiente e che sono indicati nell’elenco delle merci pericolose del Doc. 9284 dell’ICAO “*Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air*” o che sono classificati secondo tale documento.
- h) “Scalo tecnico”: sosta per motivi tecnici di un aeromobile, senza imbarco o sbarco dei passeggeri e/o merci (es. rifornimento, carburante, riparazioni, etc);
- i) “Servizio aereo di linea” (rif. reg. CE n. 1008/2008): una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
 - i. su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
 - ii. i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:
 - in base ad un orario pubblicato,
 - con regolarità e frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente;
- j) “Sorvolo”: passaggio in volo su un determinato territorio, disciplinato dall’Accordo sul Transito nei servizi aerei internazionali stipulato a Chicago il 7 dicembre 1944;

- k) "Vettore dell'Unione Europea o vettore europeo": un vettore aereo con licenza d'esercizio in corso di validità rilasciata da un'autorità europea competente per il rilascio delle licenze a norma del Capo II del reg. (CE) n. 1008/2008;
- l) "Vettore nazionale": un vettore aereo con licenza d'esercizio in corso di validità rilasciata dall'ENAC.

Art. 4*Condizioni generali*

1. I servizi di trasporto aereo di linea su rotte extra UE da e per il territorio nazionale sono consentiti, per parte italiana, ai vettori in possesso di licenza comunitaria ai sensi del reg. (CE) n. 1008/2008 e, a condizione di reciprocità, ai vettori titolari di licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dallo Stato con il quale si svolge il traffico.
2. I servizi aerei di linea di cui al comma 1 sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'ENAC e si svolgono nel rispetto delle condizioni operative prescritte dalla normativa vigente per le operazioni commerciali e delle disposizioni amministrative emanate da ENAC.
3. I voli per il trasporto di merci pericolose sono effettuati nel rispetto dell'Annesso 18 ICAO e delle Technical Instructions contenute nel DOC 9284 ICAO nonché della regolamentazione ENAC di recepimento dell'Annesso 18 e delle Technical Instructions.

Art. 5*Autorizzazioni per voli di linea su rotte extra UE*

1. L'esercizio dei servizi aerei di linea su rotte extra-UE da e per il territorio nazionale da parte dei vettori di paesi non appartenenti all'Unione Europea e dei vettori italiani ed europei è soggetto all'autorizzazione dell'ENAC.
2. Le richieste di autorizzazione sono inviate alla competente direzione dell'ENAC almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione di traffico IATA cui la richiesta fa riferimento, se non diversamente indicato nell'accordo aereo internazionale applicabile.
3. Le procedure, la documentazione e i modelli per la presentazione delle richieste di autorizzazione, per voli operati in proprio o in code sharing, sono resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.

4. La documentazione per la richiesta di autorizzazione comprende:

- a) programmazione dei voli che il vettore intende effettuare;
- b) copia del certificato di assicurazione, in corso di validità, conforme ai requisiti prescritti dal reg. (CE) n. 785/2004;
- c) informazioni di contatto del vettore.

Art. 6

Vettori di parte italiana

1. Fermo restando quanto stabilito negli accordi aerei vigenti, sono considerati vettori di parte italiana i vettori nazionali, nonché quelli dell'Unione Europea, secondo i casi previsti dalla regolamentazione ENAC in materia di designazione dei vettori per l'accesso al traffico su rotte esterne all'Unione Europea.

2. I vettori di parte italiana interessati presentano richiesta di autorizzazione con le modalità indicate all'articolo 5.

3. La richiesta è valutata tenuto conto di quanto previsto da:

- a) l'accordo aereo vigente con il Paese interessato;
- b) la convenzione stipulata dall'ENAC con il vettore, ai sensi della regolamentazione ENAC in materia di designazione dei vettori per l'accesso al traffico su rotte esterne all'Unione Europea;
- c) i programmi operativi presentati;
- d) le previsioni del reg. (CE) n. 1008/2008 e successive modifiche.

4. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi servizi non disciplinati da un accordo aereo vigente con il Paese di destinazione, l'ENAC valuta il rilascio dell'autorizzazione tenuto conto dei rapporti bilaterali intercorrenti con le relative Autorità aeronautiche.

Art. 7*Vettori di paesi terzi*

1. Per i vettori di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che intendono operare collegamenti aerei di linea con l'Italia in base ad accordi aerei vigenti, la richiesta di autorizzazione è subordinata alla preventiva designazione da parte dello Stato di appartenenza.
 2. Nei casi in cui l'accordo non preveda la designazione, il vettore presenta all'ENAC una copia dell'autorizzazione rilasciata dalle Autorità dello Stato di appartenenza.
 3. La richiesta di autorizzazione è presentata con le modalità indicate all'articolo 5.
 4. La richiesta è valutata tenuto conto di quanto previsto da:
 - a) l'accordo aereo vigente con il Paese interessato;
 - b) i programmi operativi presentati.
 5. Qualora i diritti di traffico richiesti non siano regolati da un accordo aereo, la richiesta di concessione di diritti extra-accordo è presentata dalle Autorità estere interessate.
 6. Tale richiesta è oggetto di apposita istruttoria tecnica da parte della Struttura competente di ENAC, volta a valutare il rispetto dell'equilibrio del mercato, le condizioni di concorrenza, gli interessi dell'industria del trasporto aereo e, più in generale, gli interessi strategici nazionali al fine di evitare eventuali rischi di dumping o di distorsione del mercato.
- All'esito dell'attività istruttoria, la relativa relazione motivata viene trasmessa per condivisione al Direttore Generale per procedere con l'iter di autorizzazione.
- Il provvedimento autorizzativo finale può prevedere condizioni o limitazioni di carattere temporale e/o operativo.

Art. 8*Accreditamento dei vettori non appartenenti all'Unione europea*

1. L'autorizzazione ai vettori di paesi non appartenenti all'Unione Europea che intendono operare in Italia è subordinata al possesso della "Third Country Operator Authorization" (TCO) rilasciata dall'EASA ai sensi del reg. (UE) n. 452/2014 e all'accreditamento da parte dell'ENAC.

2. La richiesta di accreditamento è presentata dai vettori che intendono operare per la prima volta in Italia almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione di traffico IATA, unitamente alla richiesta di autorizzazione e alla seguente documentazione:

- a) Programma di Sicurezza approvato dalla Autorità dell'Aviazione Civile del paese di appartenenza, corredato da una dichiarazione dell'Autorità stessa che ne attesta la rispondenza a quanto previsto dall'Annesso 17 ICAO;
- b) certificato di assicurazione, in corso di validità, conforme ai requisiti prescritti dal reg. (CE) n. 785/2004.

3. Qualora necessario, la competente direzione dell'ENAC richiede ulteriore documentazione in aggiunta a quella sopra indicata, a norma della legge 241/1990.

4. La richiesta di accreditamento è accolta a condizione che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) approvazione del Programma di Sicurezza del vettore da parte della competente Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile corredata da una dichiarazione dell'Autorità stessa che ne attesti la rispondenza a quanto previsto dall'Annesso 17 ICAO;
- b) presenza di copertura assicurativa in corso di validità, conforme al reg. (CE) n. 785/2004.

5. I vettori informano l'ENAC di qualsiasi modifica relativa alla documentazione di cui al comma 4.

6. La competente direzione dell'ENAC informa il vettore dell'esito della procedura di accreditamento.

7. L'accREDITAMENTO resta valido a condizione che:

- a) vettore o gli aeromobili dallo stesso utilizzati non siano in condizioni di divieto operativo imposto ai sensi del reg. (CE) n. 2111/2005 o da provvedimenti sanzionatori dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali;
- b) il certificato di operatore aereo (COA) non sia stato sospeso o revocato;
- c) la "TCO Authorization" rilasciata dall'EASA non sia stata sospesa o revocata.

Art. 9*Voli operati con aeromobili in noleggio*

1. Fermo restando quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1008/2008 e (UE) n. 965/2012, i vettori di paesi terzi che intendono operare con un aeromobile impiegato sulla base di un contratto di wet lease (ACMI o altra tipologia) sono tenuti a completare l'istanza di autorizzazione all'impiego in Italia con la documentazione di seguito indicata:

- a) copia del contratto di wet lease;
- b) copia dell'approvazione al wet lease rilasciata dall'Autorità competente dello Stato del vettore richiedente l'autorizzazione;
- c) copia della certificazione assicurativa redatta in conformità con quanto stabilito nel contratto di wet lease relativamente alle responsabilità assicurative.

2. Qualora necessario, la competente direzione dell'ENAC richiede ulteriore documentazione in aggiunta a quella sopra indicata, a norma della Legge 241/1990.

3. La suddetta documentazione non è richiesta ai vettori in possesso di licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC.

4. Ai vettori europei è richiesta solo la copia dell'approvazione al wet lease rilasciata dall'Autorità competente dello Stato del vettore richiedente l'autorizzazione.

5. L'impiego di aeromobili inseriti nel COA di un vettore di paese non appartenente all'Unione Europea non accreditato dall'ENAC, è autorizzato solo dopo la positiva verifica del possesso di valida TCO rilasciata dall'EASA in favore del medesimo vettore nonché della documentazione prevista all'art. 8 comma 2.

Art. 10*Modifiche al programma autorizzato*

1. Sono soggette all'autorizzazione dell'ENAC:

- a) le richieste di voli da/verso aeroporti non precedentemente compresi nel programma stagionale autorizzato;
- b) le seguenti modifiche al programma autorizzato:
 - i) cancellazione di servizi autorizzati;

- ii) inserimento di frequenze e/o servizi aggiuntivi rispetto al programma già autorizzato;
 - iii) modifica di un servizio autorizzato per inserimento, sostituzione o cancellazione di uno scalo;
 - iv) variazione del giorno di operazione;
 - v) eventuale diversa tipologia di modifica dell'operativo da valutare di volta in volta;
- c) sostituzione dell'aeromobile con altro impiegato sulla base di un contratto di *wet lease* ACMI, da richiedersi con le modalità indicate all'art. 9.

2. Per le sole modifiche indicate al comma 1 lett. b), qualora riguardino voli effettuati in un arco temporale inferiore ad un mese e purché le stesse non incidano sul rispetto delle intese bilaterali e sui diritti di traffico assegnati, l'autorizzazione è rilasciata secondo la procedura semplificata pubblicata sul sito dell'ENAC.

3. La richiesta di modifica, debitamente motivata, è presentata secondo le indicazioni disponibili sul sito istituzionale dell'ENAC.

4. Eventuali rilievi da parte dell'ENAC sono comunicati tempestivamente al richiedente.

Art. 11

Sorvoli e scali tecnici

1. I vettori di Paesi extra-UE che hanno ratificato l'Accordo sul Transito o con i quali vige un accordo per la libertà di sorvolo e scalo tecnico non sono soggetti ad autorizzazione.

2. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 1 è prescritta la preventiva autorizzazione.

3. Le modalità per la richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i contenuti indispensabili, i termini e la documentazione necessaria, sono indicati sul sito istituzionale dell'ENAC.

4. Nei casi previsti al comma 2, i vettori che per la prima volta sorvolano il territorio nazionale o vi effettuano uno scalo tecnico sono tenuti a presentare una copia del Certificato di Operatore Aereo (COA).

5. In caso di scalo tecnico, è inoltre richiesta una copia del Certificato di assicurazione conforme ai requisiti prescritti dal reg. (CE) n. 785/04 e in corso di validità.

Art. 12

Controlli

1. La direzione competente di ENAC può effettuare controlli sui voli oggetto del presente regolamento sulla base dei dati acquisiti dall'Ente ai fini statistici.

Art. 13

Disposizioni sanzionatorie

1. La violazione del presente regolamento e delle norme in esso richiamate implica l'applicazione delle disposizioni penali e disciplinari previste dalla parte III del codice della navigazione.

2. Le sanzioni amministrative sono applicate in conformità alle previsioni del vigente regolamento ENAC "Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) n. 2018/1139 e regolamento (UE) n. 255/2010". I provvedimenti di sospensione e revoca sono adottati nel rispetto delle garanzie previste dal citato regolamento ENAC.

Art. 14

Disposizioni abrogative

1. Il presente regolamento abroga la circolare ENAC EAL-15A "Autorizzazione voli di linea su rotte extra-UE, sorvoli e scali tecnici" del 05 dicembre 2016.

Art. 15

Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ENAC.